Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 agosto 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1981, n. **475**.

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. E' facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a L. 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile.

Art. 3.

Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.

Art. 4.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. **476**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 149 dello statuto dell'Università di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507, relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per anno di corso e complessivamente in settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 175 dello statuto dell'Università di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, n. 507, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quattordici per anno di corso.

Art. 3.

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in malattie del rene, sangue e ricambio sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Art. 4.

L'art. 192 dello statuto dell'Università di Messina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 864, relativo alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 477.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

chimica e tecnologia degli intermedi organici;
chimica delle sostanze coloranti;
metodi fisici in chimica organica.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

metodi fisici in chimica organica.

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica delle sostanze coloranti;
chimica e tecnologia degli intermedi organici.

Art. 39 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

separazione degli isotopi;
termodinamica di non equilibrio;
strutture dissipative e strutture biologiche;
bioenergetica;
biofisica;
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte.

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

laboratorio di biologia sperimentale I;
tecniche microscopiche e submicroscopiche;
citologia ed embriologia vegetale;
analisi di sistemi biochimici.

Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geologia del quaternario;
geologia marina;
petrologia del sedimentario;
sismologia;
meccanica delle rocce;
geomorfologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1981.

Autorizzazione alla S.p.a. Saipem a svolgere una attività di deposito, controllo, manutenzione, riparazione e revisione di propri mezzi, attrezzature e materiali nel porto di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959, istitutivo di un « punto franco industriale » nel comprensorio del porto di Trieste;

Visto l'art. 169 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, con il quale vengono mantenute le disposizioni favorevoli previste per il richiamato « punto franco industriale »;

Visto il foglio n. 226/8 FF datato 6 novembre 1980, del Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, divisione affari finanziari e del bilancio, con il quale è stata inviata la domanda della società Saipem, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere nell'ambito del punto franco di cui sopra, nell'area avuta in concessione dall'Ente per la zona industriale di Trieste, attività di deposito, controllo, manutenzione, riparazione e revisione di propri mezzi, attrezzature e materiali allo stato estero;

Sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La società Saipem S.p.a., con sede in Milano, corso Venezia n. 16, è autorizzata a svolgere nel « punto franco industriale » di Trieste, istituito con decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959, attività di deposito, controllo, manutenzione, riparazione e revisione di propri mezzi, attrezzature e materiali allo stato estero, da destinare esclusivamente al mercato extra comunitario.

Art. 2.

La direzione della circoscrizione doganale di Trieste stabilirà, d'intesa con l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trieste, le modalità e le cautele da osservare per la tutela degli interessi dell'erario.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4893)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1981.

Disposizioni per le condizioni ed i termini utili per il pagamento del prezzo minimo, di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, al produttore agricolo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81, in particolare l'art. 3-*bis;*

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/81 della commissione, del 23 luglio 1981;

Visto in particolare l'art. 4-*bis* del pre-richiamato regolamento (CEE) n. 2096/81 dante facoltà agli Stati membri di adottare le disposizioni pertinenti per quanto concernono i tempi utili e le altre condizioni di pagamento del prezzo minimo;

Considerata la necessità che, onde garantire in maniera ottimale le adeguate condizioni di pagamento del prezzo minimo al produttore, è necessario stabilire le condizioni ed i tempi entro i quali, rigorosamente, devono essere corrisposti all'agricoltore sia l'anticipo che il saldo dell'importo dovuto a questi dal trasformatore industriale;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-*bis* del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, combinato ai disposti di cui all'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, nonché, tra l'altro, a quelli relativi agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1963/81 della commissione del 10 luglio 1981, il pagamento del prezzo minimo all'agricoltore, per i soli prodotti disciplinati dalle norme di cui ai citati articoli di quest'ultimo regolamento, qualsiasi siano state le condizioni ed i momenti di contrattazione, potrà essere al massimo effettuato in due tempi distinti e cioè:

per il 35 % al 31 ottobre 1981;

per il saldo, al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Le condizioni ed i termini utili di pagamento di cui al precedente art. 1, si intendono perentori e quindi non possono essere superati per qualsiasi motivo, pena la decadenza dall'aiuto comunitario da parte delle industrie di trasformazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(4933)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 luglio 1981.

Ulteriori quote di morfina e diidrocodeina da produrre dalla ditta Salars S.p.a. nel corso dell'anno 1981, per la esportazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 29 novembre 1980 e 21 marzo 1981 con i quali, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1981 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista la istanza della ditta Salars S.p.a. di Camerlata Como, in data 24 giugno 1981 con la quale, a seguito dell'aumentata richiesta del mercato estero, ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di un ulteriore quantitativo di:

kg 50 di morfina;

kg 400 di diidrocodeina;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione come richiesto dalla ditta interessata;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnate con i decreti di cui alle premesse, la ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata Como, è autorizzata alla fabbricazione nel corso dell'anno 1981 delle seguenti sostanze destinate all'esportazione:

morfina base kg 50 (cinquanta);

diidrocodeina base kg 400 (quattrocento).

Roma, addì 22 luglio 1981

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(4971)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1173.**

Istituzione di un istituto tecnico agrario in Spilimbergo.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Spilimbergo (Pordenone), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico agrario e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1174.**

Istituzione di un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Brescia.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Brescia, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « Ballini » di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 293

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1175.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Castelmaggiore.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Castelmaggiore (Bologna), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1176.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Settimo Torinese.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Settimo Torinese (Torino), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 295

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2027/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 2028/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2029/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2030/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2031/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2032/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2033/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2034/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo minimo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2035/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2036/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2037/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di allevamento 1981/1982, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 2038/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2039/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2040/81 della commissione, del 15 luglio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2041/81 della commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2042/81 della commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2043/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2044/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che deroga, per la campagna 1981/1982, alla data limite per la presentazione dei contratti per i semi di ricino prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/79.

Regolamento (CEE) n. 2045/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2046/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2047/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2048/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2049/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1089/81 della commissione, del 22 aprile 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 81) originari della Corea (« Gazzetta Ufficiale » n. L 113 del 25 aprile 1981).

Pubblicati nel n. L 200 *del* 21 *luglio* 1981.

(200/C)

Regolamento (CEE) n. 2050/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2051/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2052/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2053/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2054/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2055/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Dão, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2056/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini Verde, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2057/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2058/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2059/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 22 *luglio* 1981.

(201/C)

Regolamento (CEE) n. 2060/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1981/1982, nonché i coefficienti necessari per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati.

Regolamento (CEE) n. 2061/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2062/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che definisce il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 2063/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° gennaio 1981.

Regolamento (CEE) n. 2064/81 della commissione, del 17 luglio 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Italia ed in Francia di taluni prodotti tessili originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2065/81 della commissione, del 20 luglio 1981, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1981/1982.

Pubblicati nel n. L 201 *del* 22 *luglio* 1981.

(202/C)

Regolamento (CEE) n. 2066/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che stabilisce le norme generali di applicazione del contributo differenziale allo zucchero greggio preferenziale.

Regolamento (CEE) n. 2067/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che adotta misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 2068/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1980.

Regolamento (CEE) n. 2069/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 2070/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2071/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2072/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2073/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2074/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2075/81 della commissione, del 20 luglio 1981, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2076/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale debitamente compilata per l'esercizio contabile 1982.

Regolamento (CEE) n. 2077/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 3335/80.

Regolamento (CEE) n. 2078/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2079/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2080/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2081/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2082/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2083/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2084/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2085/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2086/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2087/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2088/81 della commissione, del 22 luglio 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 203 *del* 23 *luglio* 1981.

(203/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

Il 23 dicembre 1980, avendo l'Italia notificato al Segretariato federale degli affari esteri di Jugoslavia l'avvenuta approvazione con legge 29 novembre 1980, n. 841 (*Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 15 dicembre 1980) dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 4 dell'accordo.

L'accordo è, pertanto, entrato in vigore il 23 dicembre 1980.

(4708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 24 marzo 1981, n. 140 Div. A/S, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad acquistare dall'ospedale dermatologico « S. Lazzaro » di Torino una superficie di piano del corpo di fabbrica prospiciente via Cherasco, attualmente occupata dalla sezione maschile della terza divisione ospedaliera, cedendo in permuta alla pari la palazzina denominata « ex laboratorio ».

(4811)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Valle d'Aosta, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta, mediante la consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nel citato comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4772)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Marche, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4773)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Sono, altresì, attribuiti ai citati comuni e all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dello stesso INAM allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(4774)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4766)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Liguria, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4767)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Liguria, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicati nella citata regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso Ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(4768)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 10 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1271,05	1271,05	1271,15	1271,05	1271 —	1265 —	1270,95	1271,05	1271,05	1271,05
Dollaro canadase .	1020,95	1020,95	1022 —	1020,95	1021,25	1020,90	1020,80	1020,95	1020,95	1020,95
Marco germanico .	493,60	493,60	494,10	493,60	493,20	493,50	493,80	493,60	493,60	493,60
Fiorino olandese .	444,39	444,39	445 —	444,39	444,17	444,40	444,10	444,39	444,39	444,40
Franco belga .	30,144	30,144	30,15	30,144	30,16	30,15	30,144	30,144	30,144	30,15
Franco francese	205,48	205,48	205,45	205,48	205,48	205 —	205,30	205,48	205,48	205,50
Lira sterlina .	2236,70	2236,70	2237 —	2236,70	2232,50	2236 —	2236,10	2236,70	2236,70	2236,30
Lira irlandese	1803,50	1803,50	1808 —	1803,50	1807 —	—	1793 —	1803,50	1803,50	—
Corona danese	157,05	157,05	157,20	157,05	156,70	157,10	157,04	157,05	157,05	157 —
Corona norvegese .	202,16	202,16	202,75	202,16	202,06	202,15	202,10	202,16	202,16	202,15
Corona svedese .	235,06	235,06	235,15	235,06	234,87	235,05	235,12	235,06	235,06	235,05
Franco svizzero .	575,90	575,90	574,50	575,90	574,07	575,75	575,75	575,90	575,90	575,90
Scellino austriaco .	70,34	70,34	70,35	70,34	70,31	70,35	70,36	70,34	70,34	70,35
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,80	18,75	18,82	18,70	18,20	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,384	12,384	12,4250	12,384	12,41	12,35	12,412	12,384	12,384	12,40
Yen giapponese .	5,333	5,333	5,35	5,333	5,33	5,31	5,335	5,333	5,333	5,33

Media dei titoli del 10 agosto 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	42,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,725
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,650
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,700
» 6 % » » 1970-85 . .	77,225
» 6 % » » 1971-86 .	71,900
» 6 % » » 1972-87 .	71,675
» 9 % » » 1975-90 . .	71,250
» 9 % » » 1976-91	72,850
» 10 % » » 1977-92 . .	82,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	66,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	70,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81 .	99,160
» » » » 1-12-1979/81 .	99,375
» » » » 1- 1-1980/82 .	98,650
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,225
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82.	98,050
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,075
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,750
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,650
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,150
» » » » 1-10-1979/82 .	93 —
» » » » 1-10-1980/82 .	98,350
» » » » 1-12-1980/82 .	98,850
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,850
» » » » 1-10-1980/83 .	99,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	91,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	97,125
» » » 12 % 1- 4-1982 .	95,300
» » » 15 % 1- 1-1983 .	95,275
» » » 12 % 1-10-1983 .	86,150
» » » 12 % 1- 1-1984 .	85,050
» » » 12 % 1- 4-1984 .	81,425
» » » 12 % 1-10-1984 .	83,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	81,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1271
Dollaro canadese .	1020,875
Marco germanico .	493,70
Fiorino olandese .	444,245
Franco belga .	30,144
Franco francese	205,39
Lira sterlina .	2236,20
Lira irlandese .	1798 —
Corona danese .	157,045
Corona norvegese .	202,13
Corona svedese .	235,09
Franco svizzero .	575,825
Scellino austriaco .	70,35
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola .	12,398
Yen giapponese .	5,334

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi dell'11 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1268,30	1268,30	1268,15	1268,30	1268,25	1259,50	1268,20	1268,30	1268,30	1268,30
Dollaro canadase	1024,60	1024,60	1024 —	1024,60	1024,50	1024,50	1024,50	1024,60	1024,60	1024,60
Marco germanico	493,77	493,77	494,35	493,77	494,07	494,75	493,70	493,77	493,77	493,80
Fiorino olandese	444,92	444,92	445,40	444,92	445,23	444,90	444,80	444,92	444,92	444,90
Franco belga	30,157	30,157	30,17	30,157	30,17	30,15	30,16	30,157	30,157	30,15
Franco francese	205,70	205,70	205,50	205,70	206,06	204,50	205,70	205,70	205,70	205,70
Lira sterlina	2244,10	2244,10	2245 —	2244,10	2244,80	2246 —	2243,45	2244,10	2244,10	2244,10
Lira irlandese	1803 —	1803 —	1802 —	1803 —	1803,45	—	1796 —	1803 —	1803 —	—
Corona danese	156,87	156,87	157 —	156,87	156,88	156,85	156,90	156,87	156,87	156,85
Corona norvegese	201,77	201,77	202 —	201,77	201,70	201,75	201,85	201,77	201,77	201,80
Corona svedese	234,52	234,52	234,40	234,52	234,53	234,50	234,60	234,52	234,52	234,50
Franco svizzero	575,61	575,61	577 —	575,61	576,03	577 —	576,05	575,61	575,61	575,60
Scellino austriaco	70,26	70,26	70,45	70,26	70,47	70,25	70,36	70,26	70,26	70,25
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,75	18,75	18,73	18,70	19 —	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,379	12,379	12,38	12,379	12,37	12,35	12,403	12,379	12,379	12,40
Yen giapponese	5,357	5,357	5,38	5,357	5,36	5,31	5,361	5,357	5,357	5,35

Media dei titoli dell'11 agosto 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	42,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,800
» 5,50% » » 1968-83	83,900
» 5,50% » » 1969-84	80,350
» 6% » » 1970-85	76,875
» 6% » » 1971-86	70,525
» 6% » » 1972-87	70,975
» 9% » » 1975-90	70,800
» 9% » » 1976-91	72,650
» 10% » » 1977-92	79,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,425
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	88,550
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 1-1980/82	99,325
» » » » 1- 3-1980/82	98,550
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	98,150
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1- 7-1980/82	98,600
» » » » 1- 8-1980/82	98,025
» » » » 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1980/82	98 —
» » » » 1-12-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	98,825
» » » » 1-10-1980/83	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,600
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,175
» » » 12% 1- 4-1982	95,375
» » » 15% 1- 1-1983	95,075
» » » 12% 1-10-1983	86,075
» » » 12% 1- 1-1984	84,900
» » » 12% 1- 4-1984	84,775
» » » 12% 1-10-1984	83,225
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1268,25
Dollaro canadese	1024,55
Marco germanico	493,735
Fiorino olandese	444,86
Franco belga	30,158
Franco francese	205,70
Lira sterlina	2244,025
Lira irlandese	1799,50
Corona danese	156,885
Corona norvegese	201,81
Corona svedese	234,56
Franco svizzero	575,83
Scellino austriaco	70,31
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	12,391
Yen giapponese	5,359

Avviso di rettifica: Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del giorno 8 agosto 1981 relativi al giorno 31 luglio 1981 deve essere apportata la seguente modifica: Dollaro U.S.A. da «*1221,25*» a «*1224,25*».

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Alessio Lorenzo, nato a Cagliari il 17 luglio 1941 - punti 100 su 100
Biava Pier Mario, nato a Valeggio Lombardo il 7 marzo 1944 » 100 »
Carnevale Francesco, nato a Sersale il 18 agosto 1944 » 100 »
Silvestroni Alberto, nato ad Orbetello il 1° dicembre 1925 . » 90 »
Orel Giorgio, nato a Trieste il 9 luglio 1925 . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4597)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Angotzi Giuliano, nato a Cagliari il 4 novembre 1947 . . punti 100 su 100
Battista Giuseppe, nato a Cosenza il 25 aprile 1948 . . . . » 100 »
Bernardini Pierluigi, nato a Lecce il 25 aprile 1947 . . . . punti 100 su 100
Loi Anna Maria, nata a Orune il 6 ottobre 1946 . . . . » 100 »
Perbellini Luigi, nato a Cadidavid (Verona) il 24 gennaio 1948 . . . . » 98 »
Beccastrini Stefano, nato a Cavriglia il 7 marzo 1948 . . . . » 95 »
Loi Francesco, nato a Castelgrande il 17 aprile 1947 . . . . » 85 »
Iavicoli Nicolò, nato a Napoli il 20 gennaio 1947 . . . . » 80 »
Costa Giovanni, nato a Cornigliano Ligure l'11 agosto 1947 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4596)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Gravano Attilio, nato a Finale Ligure (Savona) il 4 agosto 1946 . . . . . . punti 100 su 100
Improta Gennaro, nato a Napoli il 25 gennaio 1942 . . . . » 100 »
Casalena Giancarlo, nato a Roma il 10 febbraio 1948 . . . . » 95 »
Delle Monache Carlo, nato a Viterbo l'11 gennaio 1949 . . . . » 95 »
Ballerini Giovanni, nato a Milano il 24 gennaio 1949 . . . . » 94 »
Ciarniello Vincenzo, nato a Roma il 1° gennaio 1943 . . . . » 92 »
Monina Maurizio, nato a Morro d'Oro il 12 maggio 1948 . . . . » 92 »
Zardi Grazia, nata a Roma il 31 luglio 1941 » 92 »
Barboso Filippo, nato a Catania il 14 gennaio 1946 . . . . » 90 »
Bosio Cesare, nato a Cellarengo d'Asti il 2 giugno 1947 . . . . » 90 »
Cavallaro Carmelo, nato a Patti l'11 maggio 1947 . . . . » 90 »
Cigna Flavio, nato a Villareggia il 5 febbraio 1944 . . . . » 90 »
Cosentino Dorian, nato a Legnano il 30 agosto 1947 . . . . » 90 »
Di Marco Adriano, nato a Chieti l'8 luglio 1949 . . . . » 90 »
Fabrizzi Giancarlo, nato ad Ancona il 26 marzo 1948 . . . . » 90 »

Gandini Giovanni, nato a Parma il 4 settembre 1947 punti 90 su 100
Loreni Giorgio, nato a Fiume il 23 maggio 1948 » 90 »
Michelon Antonio, nato a Bolzano il 21 dicembre 1946 » 90 »
Poti Alberto, nato a Torino il 12 luglio 1947 » 90 »
Savini Marino, nato a Parma il 10 aprile 1946 » 90 »
Mazzonetto Mauro, nato a Padova il 14 gennaio 1948 » 88 »
Modesto Aldo, nato a Mereto di Tomba il 22 febbraio 1947 » 88 »
Vignoli Maria Rosa, nata a Milano il 13 settembre 1945 » 88 »
Premuda Sergio, nato a Venezia il 3 ottobre 1948 » 87 »
Balestri Roberto, nato a Castelfiorentino il 15 novembre 1944 » 85 »
Catenazzo Pasquale, nato a Salerno l'8 aprile 1944 » 85 »
Di Bella Domenico, nato a Sant'Alfio il 10 settembre 1942 » 85 »
Di Spigna Egidio, nato a La Spezia il 26 giugno 1948 » 85 »
Filograna Nicola, nato a Nardò il 1° ottobre 1948 » 85 »
Gualandi Gianfranco, nato a Bologna l'11 gennaio 1947 » 85 »
Maggano Graziella, nata a Brescia il 1° febbraio 1945 » 85 »
Scabardi Marco, nato a Venezia il 12 febbraio 1948 » 85 »
Staffolani Rodolfo, nato a Macerata il 29 marzo 1948 » 85 »
Benincasa Attilio, nato a Torino il 26 dicembre 1949 » 82 »
Ferraris Renato, nato a Torino il 3 settembre 1947 » 82 »
Lucente Gianfranco, nato a Bressanone » 82 »
Piovesan Lionello, nato a Treviso il 26 gennaio 1949 » 82 »
Zanini Maria Rita, nata a Modena il 29 giugno 1947 » 82 »
Bonini Giuseppe, nato a Ostiglia il 25 febbraio 1946 » 80 »
Chiesa Gianmarco Vincenzo, nato ad Asiago il 23 luglio 1948 » 80 »
Cortivo Paolo, nato a Trieste il 6 giugno 1944 » 80 »
D'Avella Angelo, nato a Torino il 28 maggio 1948 » 80 »
Franciosa Giovanni, nato a Ponticelli il 6 dicembre 1945 » 80 »
Gallo Ennio, nato a Cosenza il 18 gennaio 1946 » 80 »
Gerosa Patrizia, nata a Lecco il 1° settembre 1948 » 80 »
Malatesta Antonio Franco, nato a Chieti il 30 luglio 1944 » 80 »
Marziano Corrado, nato a Noto il 26 agosto 1947 » 80 »
Mora Loris, nata a Verona il 12 settembre 1948 » 80 »
Nicoli Franco, nato a Reggio Emilia l'8 gennaio 1948 » 80 »
Siragusa Angelo, nato a Genova il 19 maggio 1948 » 80 »
Sirignano Angela, nata ad Udine il 13 novembre 1948 » 80 »
Staffieri Sergio, nato a S. Elpidio a Mare il 2 luglio 1946 » 80 »
Trodella Lucio, nato ad Avellino il 14 gennaio 1943 » 80 »
Barnabà Aldo Giovanni, nato a Valguarnera il 31 agosto 1948 » 78 »
Biagini Gori Martini Federico, nato a Rapolano T. il 4 luglio 1948 » 78 »
Chieruzzi Pazzaglia Sandro, nato a Roma il 16 giugno 1946 punti 78 su 100
Di Segni Riccardo, nato a Roma il 13 novembre 1949 » 78 »
Roma Roberto, nato a Jesolo il 15 maggio 1948 » 78 »
Bossi Giovanni, nato ad Alba il 13 giugno 1919 » 77 »
Riggi Fausto, nato a Caltanissetta il 29 giugno 1948 » 77 »
Auci Franco, nato a Villavallelonga il 27 ottobre 1947 » 75 »
Bellussi Angelo Mario, nato a Torino il 16 luglio 1947 » 75 »
Boesmi Bruno, nato a Chiavari il 14 giugno 1943 » 75 »
Bruni Francesco, nato a Roma il 12 gennaio 1947 » 75 »
Cascio Franco Ennio, nato ad Enna il 28 aprile 1945 » 75 »
Cenerelli Carlo, nato a Castelfidardo il 12 novembre 1939 » 75 »
Corradi Maria, nata a Gallarate il 10 giugno 1948 » 75 »
Denti Mario, nato a Bellano il 15 febbraio 1947 » 75 »
Genchi Vincenzo, nato a Bari il 27 ottobre 1946 » 75 »
Gozzi Gino, nato a Modena il 15 settembre 1948 » 75 »
Maffessanti Mario Michele, nato a Bergamo il 30 marzo 1949 » 75 »
Marino Rocco, nato a Nocera Inferiore il 22 giugno 1946 » 75 »
Marseglia Matteo, nato a Milano il 31 marzo 1948 » 75 »
Mercadante Giovanni, nato a Prizzi il 19 agosto 1947 » 75 »
Morelli Gian Luigi, nato a Verdello il 16 giugno 1947 » 75 »
Mucciaccio Claudio, nato a Collepardo il 10 marzo 1947 » 75 »
Spalla Sergio, nato a S. Giuliano T. il 9 febbraio 1946 » 75 »
Reforgiato Recupero Vincenzo, nato a Catania il 6 agosto 1947 » 75 »
Riviezzo Giancarlo, nato a Ravenna il 5 dicembre 1947 » 75 »
Siami Alfredo, nato a Napoli il 31 luglio 1948 » 75 »
Tamarozzi Riccardo, nato a Ferrara il 6 luglio 1947 » 75 »
Baron Iperide, nato a Giffoni Valle Piana il 26 febbraio 1944 » 74 »
Carrata Adriana, nata a Penne il 25 agosto 1944 » 74 »
Barozzi Carla, nata a Gallarate il 4 dicembre 1948 » 72 »
Bazzocchi Massimo, nato a Forlì il 30 giugno 1949 » 72 »
Castiglioni Enrico, nato a Caravaggio il 13 luglio 1946 » 72 »
Argento Roberto, nato a Terni il 17 marzo 1947 » 70 »
Carcione Aldo, nato a Firenze il 28 marzo 1947 » 70 »
Centonze Lucio, nato a S. Pietro in Lama il 13 dicembre 1941 » 70 »
Chiodi Elda, nata a Londra il 1° ottobre 1925 » 70 »
Ghizzoni Giorgio, nato a Reggio Emilia il 27 gennaio 1947 » 70 »
Gravili Francesco, nato a Lecce il 2 gennaio 1943 » 70 »
Greco Alberto, nato a Monteroni il 7 febbraio 1947 » 70 »
Moroni Manlio, nato a S. Salvatore T. il 13 febbraio 1944 » 70 »
Rumine Mariangela, nata a Riccione il 17 giugno 1945 » 70 »

Salvadori Graziano, nato a Empoli il 1° agosto 1939 . . . . . punti 70 su 100

Sammarra Cosmo, nato a S. Cosmo Albanese il 9 gennaio 1946 » 70 »

Sanzone Leonardo, nato a Partinico il 24 giugno 1945 » 70 »

Sertoli Michele, nato a Thiene il 3 ottobre 1948 » 70 »

Zagami Alberto, nato a Palermo il 21 febbraio 1948 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specializzazione laboratorio elettronico).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (specializzazione laboratorio elettronico), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 30 settembre 1981, con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(4960)

Rettifiche al diario delle prove di esame di concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1981, pag. 3304, numero redazionale 2955, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di micologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 18 gennaio 1982, alle ore 10, presso l'istituto di orto botanico, cattedra di micologia, Roma.

(4954)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981, pag. 906, numero redazionale 614, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di quarta clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia, già indicate per il sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 18 settembre 1981, alle ore 9, presso i locali dello istituto medesimo, policlinico Umberto I, Roma.

(4955)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1980, pag. 738, numero redazionale 647, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero, già indicate per il centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 22 ottobre 1981, alle ore 9, presso l'istituto di lingua e letteratura francese, via Torino n. 95, Roma.

(4956)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. 16.

Nuove disposizioni per lo svolgimento dei referendum abrogativi della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d'indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di leggi nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e, per quanto ivi non disposto, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum regionali così effettuati hanno inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la Regione — fermo restando quanto previsto dall'art. 31, terzo comma, della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 — corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum regionale, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge predetta.

3. E' abrogato il penultimo comma della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, ad essa aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 12 « Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 "Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia" ».

Art. 2.

1. La legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 è modificata e integrata come segue:

a) nel primo comma dell'art. 12, alle parole « entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum » sono sostituite le parole « entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 »;

b) nel secondo comma dell'art. 12, alle parole « dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto » sono sostituite le parole « dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni »;

c) all'art. 13, è aggiunto, dopo il primo comma, il comma seguente: « Per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti il numero degli scrutatori è aumentato a 4 »;

d) all'art. 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai referendum regionali si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell'art. 1, lettere *d*), *e*) ed *f*) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.

Qualora il referendum regionale sia richiesto per l'abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.

I plichi di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, debbono, prima che si dia inizio alle operazioni di scrutinio, essere rimessi contemporaneamente per tramite del comune al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono, al termine delle operazioni del seggio, essere recapitati dal presidente, o da uno scrutatore da lui delegato per iscritto, al comune, il quale provvede all'immediato inoltro agli uffici provinciali per il referendum.

Il plico di cui all'art. 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvede al successivo inoltro al pretore ».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 marzo 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *febbraio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *marzo* 1981 *prot.* 20103/3810).

(4371)

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1981, n. 17.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *dell'8 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organico e assegnazioni

In conformità alla delibera istitutiva dei centri ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 « Disciplina della formazione professionale in Lombardia », la giunta regionale, sentito il dirigente del servizio formazione professionale, dispone l'assegnazione del personale docente a ciascun centro di formazione professionale in relazione ai settori professionali, alle discipline di insegnamento e al piano di attività didattica.

Art. 2.

Compiti del personale docente

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono aggiunte le seguenti lettere:

n) prendere in carico, durante le ore di insegnamento, le attrezzature assegnate al laboratorio e assicurarne la buona conservazione e la normale manutenzione;

o) assistere gli allievi nell'espletamento delle attività libere.

Art. 3.

Assegnazione temporanea

All'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

« I docenti che dovessero risultare privi di ore di insegnamento, anche se parzialmente, qualora non si renda possibile il loro utilizzo in altri centri di formazione professionale o nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, possono essere assegnati temporaneamente ad altre strutture dal presidente della giunta regionale o dall'assessore agli affari generali, se delegato, sentito l'assessore all'istruzione e formazione professionale e previa informazione delle organizzazioni sindacali.

Il personale docente di cui al comma precedente, può essere comandato presso le strutture formative degli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 46 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 ».

Art. 4.

Trattamento giuridico ed economico dei docenti supplenti

Il trattamento economico dei docenti con supplenza di durata pari o superiore ad un mese, e con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo è determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi.

Il trattamento economico dei docenti con supplenza di durata inferiore ad un mese è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Al personale di cui al primo comma competono altresì l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia ove spettanti, nonché una quota di tredicesima mensilità corrispondente ai mesi di servizio prestato.

In caso di rapporto parziale l'indennità integrativa speciale è determinata in tanti ventiduesimi quante sono le ore diurne e in tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento successive alle ore diciannove.

Ai fini del trattamento di quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente articolo può essere iscritto ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

In tale caso la regione provvede direttamente all'erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non competa ad altro ente.

Art. 5.

Congedi del personale supplente della formazione professionale

Il personale in servizio a titolo di supplenza presso i centri di formazione professionale ha diritto a fruire di giorni di congedo ordinario, previsto dall'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, in proporzione ai mesi, o frazione di mese superiore a giorni quindici, di servizio prestato.

Il personale con incarico di supplenza di durata superiore al trimestre può fruire di un massimo di sei giorni di assenza per malattia senza diritto alla retribuzione. Qualora dovesse essere superato tale limite, il supplente dovrà essere immediatamente dichiarato decaduto.

Al personale supplente si applica, per quanto non disposto con la presente legge, la normativa statale sullo stato giuridico del personale supplente della scuola media superiore.

Al personale con incarico di insegnamento inferiore alle diciotto ore settimanali non si applica l'art. 37 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 6.

Passaggio alla sezione amministrazione

Il personale inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, può essere passato ad un posto di pari livello funzionale della sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, nell'ambito delle disponibilità di organico.

La giunta regionale dispone tale passaggio, sentito il consiglio del personale, e provvede ad attribuire le corrispondenti figure professionali in base alle modalità previste dall'art. 50 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Il contingente del ruolo organico della giunta regionale, sezione docenti della formazione professionale, è ridotto di un numero di unità pari a quello dei docenti immessi nella sezione amministrazione generale del medesimo ruolo, ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Norma finanziaria

Le spese relative al trattamento economico del personale supplente, di cui al precedente art. 4 sono a carico del cap. 1.3.2.2.2.1216 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e seguenti.

Art. 8.

Abrogazione

L'art. 13 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e successive modifiche, è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *febbraio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *marzo* 1981 *prot. n.* 20202/4403).

(4401)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812240)